MUSEO DELLA MODA NAPOLI

Fondazione Mondragone
di Napoli
Prot. N° 352
del 01/10/2021

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

(articoli 2222 c.c. e seguenti)

Tra

L'Istituto Educativo Femminile Mondragone - Fondazione Mondragone con sede in Napoli, alla piazzetta Mondragone 18 - C.F. 80013990637 – nella persona del legale rappresentante, Commissario Straordinario **Avv.to Maria d'Elia,** giusta decreto presidenziale di nomina della Giunta Regionale della Campania n. 82 del 07/05/2021. (committente)

E

la dott.ssa **Lucia De Martino,** nata a Napoli l'11/08/1992, residente in Arzano (NA) alla via Piave, 11 int. 12, CF: DMRLCU92M51F839B (prestatore)

Si stipula quanto segue:

Il committente conferisce incarico alla dott.ssa **Lucia De Martino**, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto: la sistemazione dei depositi del Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone, al fine di catalogare e inventariare per conto dell'Istituto Educativo Femminile Mondragone - nel periodo dal 01/10/2021 al 30/12/2021 - i beni non ancora catalogati.

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico sarà svolto dal prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione sarà pari a euro 400,00 complessivi, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%. Il prestatore è tenuto a indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS, dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui, in relazione ai compensi della stessa natura, già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.

Risoluzione del contratto

Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, qualora, nello svolgimento dell'incarico, si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente

Incarico, ovvero, venga condotta con negligenza e imperizia. La società si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 del codice civile.

In tale caso, il compenso stabilito nel presente contratto, si intenderà proporzionato in relazione alla parte di opera compiuta.

Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, 1 ottobre 2021

Il Commissario Straordinario
Avv. *Maria d'Elia*

Per ricevuta